

L'atto di citazione, in particolare, deve contenere:

- l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti a cui la domanda è proposta;
- nome, cognome, residenza dell'attore e del convenuto, nonché delle persone che ne hanno la rappresentanza ed assistenza ai sensi del D.L. 193/2009, conv. in L. 24/2010, nella citazione deve essere inserito anche il codice fiscale dell'attore;
- l'oggetto della domanda (*il petitum*);
- esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda (*causa petendi*), nonché l'indicazione esatta del provvedimento che si vuole ottenere (il cd. *petitum immediato*, rispetto al bene da tutelare, che è considerato *petitum mediato*);
- indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui l'attore intende valersi;
- nome e cognome del procuratore dell'attore e l'indicazione della procura;
- l'invito al convenuto di costituirsi in giudizio e di comparire all'udienza fissata. Esso, infine, deve essere sottoscritto dal procuratore (ovvero dalla parte che sta in giudizio da sé).

**Si rammenta che dal 15 maggio 2005 l'art. 134, co. 3, ult. periodo, prescrive che il difensore indichi, ai fini di agevolare il compimento delle comunicazioni delle ordinanze pronunciate fuori udienza, nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere il relativo avviso.**

La riforma del '90 ha apportato una sola modifica al contenuto della citazione. La novità consiste nell'invito (rivolto al convenuto) a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza di comparizione, con l'espressa avvertenza che la mancata costituzione nei termini implica le decadenze di cui all'art. 167, nonché l'impossibilità di contestare la competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 38 c.p.c. (novità introdotta dall'art. 45 della legge 18-6-2009, n. 69).

A seguito delle modifiche apportate dalla L. 534/95, le uniche decadenze correlate alla mancata costituzione nei termini del convenuto erano quelle relative alla chiamata in causa del terzo ed alla proposizione delle eventuali domande riconvenzionali, in quanto la modifica dell'art. 180 c.p.c. aveva differito le preclusioni in merito alle eccezioni in senso stretto alla scadenza di un termine perentorio non inferiore a 20 gg. prima della udienza di trattazione.

Per effetto del D.L. 35/2005, conv. in L. 80/2005, applicabile alle controversie instaurate successivamente al primo marzo 2006, scompare il binomio udienza di prima comparizione-udienza di trattazione, con conseguente eliminazione del termine per le eccezioni in senso stretto sino a venti giorni prima della seconda udienza (quella di trattazione), e spostamento all'indietro della relativa preclusione, destinata a maturare nel termine di costituzione del convenuto (cfr. art. 167<sup>2</sup>, che a seguito della riforma prevede espressamente la decadenza, oltre che per le domande riconvenzionali, anche per le eccezioni in senso stretto). Entro il termine di costituzione, inoltre, il convenuto deve eccepire a pena di decadenza l'incompetenza del giudice adito ai sensi dell'art. 38.

### 3. La notifica della citazione ed effetti della domanda

L'atto di citazione una volta steso deve essere sottoscritto dalla parte, se sta in giudizio personalmente o dal suo difensore (la citazione non sottoscritta viene ritenuta *inesistente*). A questo punto l'atto di citazione è perfetto, ma non ancora efficace, dovendo, per la sua natura recettizia, essere portato a conoscenza innanzitutto della controparte e, cioè, del convenuto, affinché si creino le condizioni per il contraddittorio; ciò avviene mediante la *notifica* (a mezzo di ufficiale giudiziario). La notifica dell'atto di citazione, pertanto, è **atto dell'ufficiale giudiziario** che assolve ad una funzione strumentale rispetto alla domanda ed è cosa distinta dalla citazione stessa che è, di converso, **atto della parte**.

Deriva che la notifica è atto insostituibile per la produttività degli effetti della citazione e che, in difetto, l'atto stesso di parte è *tamquam non esset*.

Anche la notificazione può incorrere in qualche *nullità*. Queste sono espressamente stabilite dalla legge nell'art. 160 e vengono *sanate* dalla *costituzione del destinatario*. Se il convenuto non si costituisce ed il giudice rileva la nullità della notifica dell'atto di citazione deve essere disposta la rinotifica di quest'ultimo (art. 291). La rinotifica non può invece essere disposta in caso di notifica giuridicamente inesistente.

Dal momento in cui la domanda giudiziale è stata notificata al convenuto, si verifica la cd. *litispendenza*.

In questo momento prende vita il processo e si genera il cd. rapporto processuale, da cui traggono scaturigine i connessi *effetti processuali e sostanziali* della domanda.

I primi si fissano nel fenomeno già indicato della *litispendenza*, fenomeno rilevante sotto diversi aspetti e finalità (giurisdizione, competenza, principio della *perpetuatio iurisdictionis*, nonché ai fini dell'attribuzione della qualifica di *controverso* al diritto dedotto in lite, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 111).

Quanto agli effetti sostanziali essi vanno fissati nella idoneità della domanda ad interrompere la prescrizione (art. 2943 c.c.) che riprenderà il suo corso dopo il passaggio in giudicato della sentenza (art. 2945 c.c.) e nell'impedire la formazione di decadenze. L'effetto interruttivo della prescrizione deriva da ogni tipo di sentenza che definisca il giudizio, anche se non di merito ma di rito (ORIANI). Altri effetti sostanziali che decorrono dalla proposizione della domanda sono indicati da singole norme (artt. 948 1148, 2652, 2653 c.c.).

Più delicata può apparire la soluzione del problema, ai fini degli effetti sostanziali e processuali, quando la domanda si proponga in forma diversa dalla citazione ed in particolare con il ricorso. Ebbene quando il ricorso va prima notificato alla parte e poi depositato (ricorso per cassazione) la situazione concettuale è identica alla citazione e non v'è motivo di dubitare che si applichino gli stessi criteri. Diversamente, là dove sia previsto un preventivo deposito dell'atto ed una successiva notifica, in uno al provvedimento del giudice, dovrà farsi riferimento alla previsione normativa.

In questi casi si ritiene che il processo sorga con il deposito dell'atto, mentre gli effetti sostanziali e processuali della domanda derivano dalla notificazione al resistente (è ciò che accade in materia di decreto ingiuntivo art. 643).

## 4. I termini per comparire

All'inizio di ogni anno giudiziario, con riguardo a ciascun giudice, vengono individuati determinati giorni destinati esclusivamente alla *prima udienza* di comparizione (art. 180). Nella scelta della data della prima udienza si deve tener conto di due esigenze: quella del convenuto che in presenza di un'udienza eccessivamente vicina alla data di citazione non può preordinare la propria difesa; e quella dell'attore che ha interesse ad un procedimento quanto più celere possibile.

La legge, nel contemperare tali esigenze, fissa dei *termini minimi* che devono trascorrere tra la data della notifica della citazione e quella della prima udienza di comparizione.

Dal 30-4-1995 i termini a comparire sono stati ridotti a due: **60** giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia; **120** se si trova all'estero.

Per le controversie instaurate successivamente al 1° marzo 2006, invece, i termini di comparizione sono stati rispettivamente allungati a 90 e 150 giorni.

In presenza di particolari ragioni di *urgenza* il Presidente del Tribunale può disporre l'*abbreviazione dei termini* fino alla metà.

Allo stesso modo il convenuto può richiedere, allo stesso Presidente, l'anticipazione della prima udienza.

## 5. Nullità della citazione

Ai sensi dell'art. 164, **la citazione è nulla**:

- se vi è *omissione o incertezza assoluta sulla indicazione del giudice*, sulla individuazione delle *parti* o sull'*oggetto* della domanda;
- se sia assegnato al convenuto un *termine di comparizione inferiore* a quello stabilito dalla legge;
- se è stata *omessa l'indicazione della data dell'udienza* di comparizione.

L'art. 164 (nella formulazione introdotta dalla legge 353/1990 ed in vigore, quindi, dal 30-4-1995) ha previsto due nuove ipotesi di *nullità* della citazione, ferme restando quelle già esistenti:

- l'*omissione dell'avvertimento al convenuto* delle decadenze determinate dalla costituzione oltre i termini;
- l'*omissione dell'esposizione dei fatti* posti a fondamento della domanda e mancata determinazione della cosa oggetto della domanda.

Quanto alla **sanatoria** delle nullità, l'art. 164, come modificato dalla legge 353/90, distingue innanzitutto se la nullità riguarda la *vocatio in ius* o l'*editio actionis*; in secondo luogo se il convenuto si è costituito o meno.

Quando la nullità colpisce la *vocatio in ius* (164<sup>1</sup>):

- se il convenuto non si costituisce, il giudice dispone *d'ufficio* la rinnovazione della citazione entro un termine perentorio;

— se il convenuto si costituisce, i vizi della citazione sono automaticamente sanati. Tuttavia se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal n. 7 dell'art. 163, il giudice deve fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini.

Sia la rinnovazione della citazione che la costituzione del convenuto sanano i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione.

Quando la nullità, invece, colpisce l'*editio actionis* (164<sup>4</sup>):

- se il convenuto non si costituisce, il giudice fissa all'attore un termine perentorio per *rinnovare* la citazione (da notificare al convenuto);
- se il convenuto si costituisce, il giudice fissa all'attore un termine perentorio per *integrare* la domanda.

In queste due ultime ipotesi, però «restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o all'integrazione».

Il **D.L. 35/2005, conv. in L. 80/2005** (per le controversie instaurate successivamente al 1° marzo 2006) ha poi chiarito che, in caso di integrazione della domanda, la successiva udienza è quella di cui al nuovo art. 183 e che per il convenuto sarà possibile compiere le attività difensive previste dall'art. 167 venti giorni prima dell'udienza fissata dopo l'integrazione.

## 6. La costituzione delle parti

La costituzione in giudizio è l'atto con cui la parte si presenta, tramite il suo difensore, presso l'organo giudiziario davanti al quale pende il processo dando l'impulso necessario affinché il processo possa iniziare.

L'**attore** deve costituirsi entro *dieci giorni* dalla notificazione della citazione (dalla prima notifica dell'atto di citazione, nel caso di pluralità di convenuti), depositando in cancelleria la *nota di iscrizione a ruolo* ed il proprio *fascicolo*, contenente l'originale della citazione, la procura ed i documenti offerti in comunicazione.

In caso di abbreviazione dei termini, il termine per la costituzione dell'attore si riduce a giorni 5.

Prima della riforma del '90, il *convenuto* doveva costituirsi almeno *cinque giorni* prima dell'udienza di comparizione, depositando il proprio *fascicolo* con la *comparsa* di risposta e gli eventuali *documenti*. La *comparsa di risposta* era l'atto difensivo scritto, nel quale il convenuto doveva proporre le *difese* e le eventuali *domande riconvenzionali*, indicare i mezzi di prova dei quali intendeva avvalersi e formulare le conclusioni. Se intendeva *chiamare un terzo* in causa per la prima udienza, doveva farne dichiarazione nella stessa comparsa.

La legge 353/90 (in vigore dal 30-4-1995) ha modificato l'art. 167 introducendo importanti novità anche in tema di *costituzione in giudizio del convenuto* e di *contenuto della comparsa di risposta*. Infatti:

- il convenuto ha l'onere di *costituirsi almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione*: la costituzione *tardiva* comporta la *decadenza* dalla facoltà di proporre le *domande riconvenzionali* e la eventuale chiamata in causa del terzo. È bene ribadire che, come ricordato in precedenza, il D.L. 35/2005, conv. in L. 80/2005, ha nuovamente modificato l'art. 167, stabilendo che, se il convenuto intende sollevare eccezioni non rilevabili di ufficio, deve costituirsi venti giorni prima dell'udienza. La nuova disposizione si applica alle controversie instaurate successivamente al 1° marzo 2006;
- nella comparsa di risposta, il convenuto deve prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda. Occorre peraltro ricordare che, per effetto della modifica dell'art. 115 (operata con legge 18-6-2009, n. 69), il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i fatti dedotti dall'attore. In caso di mancata specifica contestazione, difatti, il giudice può ritenere ammessi i fatti allegati, e quindi ritenerli effettivamente esistenti anche senza necessità di assumere mezzi di prova. Infine, a seguito della modifica all'art. 167 operata con il D.L. 193/2009, conv. in L. 24/2010, il convenuto è obbligato ad indicare in comparsa di risposta anche le proprie generalità ed il codice fiscale.

Il **D.L. 35/2005, conv. in L. 80/2005** ha soppresso la distinzione – ritenuta eccessivamente sfavorevole alla sollecita definizione della controversia – tra udienza di prima comparizione e trattazione concentrando tutte le attività, prima destinate a svolgersi in due momenti successivi, in una sola udienza (precisandosi che alcune attività da obbligatorie diventano eventuali), anticipando così al termine di cui all'art. 166 la proposizione da parte del convenuto delle eccezioni in senso stretto.

In pratica, mentre prima le eccezioni in senso stretto (come, ad esempio, la prescrizione) potevano essere sollevate dal convenuto sino a venti giorni prima dell'udienza di trattazione, che seguiva la prima udienza di comparizione (destinata soltanto a verificare la corretta instaurazione del contraddittorio), adesso, a seguito della riforma del 2005 (applicabile a tutti i processi instaurati dopo il 1° marzo 2006), il termine perentorio per la proposizione di tali eccezioni è stato *anticipato a venti giorni prima della prima udienza*, che è definita di comparizione e trattazione perché in essa devono essere concentrate tutte le attività che in precedenza erano distribuite in due distinte udienze.

A norma dell'art. 171 se *nessuna* delle parti si costituisce nei termini stabiliti il processo *si estingue*. Se, invece, entro il termine stabilito si è costituita solo *una* delle parti, l'altra può farlo fino alla *prima udienza*. Se neppure a tale udienza si costituisce, è dichiarata *contumace*.

È molto interessante osservare che la formulazione dell'art. 171 (in vigore dal 30-4-1995) di fatto costringe il convenuto a costituirsi nei 20 giorni precedenti l'udienza di comparizione; infatti, resta ferma la possibilità di costituirsi alla prima udienza, ma ciò non evita al convenuto il compiersi della decadenza prevista dall'art. 167 per il contenuto della comparsa di risposta.

## 7. Il fascicolo d'ufficio e di parte

Con la presentazione della **nota di iscrizione a ruolo** il *cancelliere* iscrive la causa in apposito registro (detto *ruolo*). Egli forma un *fascicolo d'ufficio* (al quale dà il numero corrispondente del registro); detto fascicolo contiene le copie di tutti gli atti di parte e gli originali degli atti d'ufficio (*verbali, ordinanze* etc.).

I *fascicoli di parte* sono custoditi in un'unica cartella col fascicolo d'ufficio e possono essere ritirati soltanto con l'autorizzazione del giudice istruttore, il quale ha il potere di ordinare in ogni momento il deposito del fascicolo in cancelleria (art. 169).

Formato il fascicolo d'ufficio, il cancelliere lo presenta al Presidente del Tribunale; questi, *con decreto* scritto in calce alla nota di iscrizione a ruolo, designa il giudice istruttore della causa (o la sezione, nel qual caso sarà il Presidente della sezione a indicare il giudice istruttore).

Il *giudice designato* è investito di *tutta l'istruzione* della causa e della relazione al collegio, quando non debba anche decidere, in quanto trattasi di cause nelle quali il Tribunale decide in composizione monocratica (art. 281quater).

In virtù dell'art. 168bis, il cancelliere, subito dopo la designazione del giudice istruttore da parte del Presidente del Tribunale, deve *trasmettere all'istruttore il fascicolo d'ufficio*, al fine di consentire al giudice di prendere immediatamente visione delle carte processuali, sì da poter proficuamente disciplinare già alla prima udienza il contraddittorio delle parti.

Il giudice istruttore, entro 5 giorni dalla presentazione del fascicolo, può *differire* la data della prima udienza fino a un massimo di *45 giorni*; in tal caso il cancelliere ha il dovere di comunicare alle parti costituite la nuova data della prima udienza. La legge 16-12-1994, n. 673 ha previsto che il convenuto, in caso di differimento d'udienza, possa costituirsi entro venti giorni prima della nuova udienza. La legge citata ha, pertanto, dovuto eliminare anche l'inciso contenuto nell'art. 168bis, secondo cui le decadenze a carico del convenuto sarebbero maturate pur sempre in coincidenza con l'udienza fissata nella citazione, in quanto adesso le decadenze si verificano in occasione dell'udienza differita dal giudice.

Diversa dalla costituzione in giudizio è la comparizione all'udienza. Si tratta di due comportamenti processuali concettualmente diversi: la costituzione è atto formale necessario per la partecipazione giuridica della parte al processo; la comparizione indica, invece, la presenza effettiva della parte a quella specifica attività processuale che è l'udienza. Dunque la parte, anche se costituita, può decidere di non essere presente all'udienza. L'art. 181 prende in considerazione l'ipotesi in cui la parte costituita decida di non comparire alla prima udienza. Se nessuna delle due parti (a prescindere dal fatto che siano costituite entrambe o una sola) è presente alla prima udienza, il giudice istruttore deve fissare un'altra udienza; il cancelliere dà comunicazione del rinvio alle parti costituite; se nessuna delle due parti compare alla successiva udienza, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo ed il processo si estingue. Se è assente il solo attore mentre il convenuto compare, si possono verificare due ipotesi: a) se il

convenuto non chiede che il processo prosegua senza l'attore, il giudice deve fissare un'altra udienza; il rinvio è comunicato all'attore e, se questi nuovamente non compare, il giudice deve ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo; b) se invece il convenuto chiede che il processo vada avanti anche in assenza dell'attore, allora il processo medesimo prosegue normalmente.

<b>COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI</b>	
<b>Ritardata costituzione di entrambe le parti</b> (art. 171)	La costituzione è avvenuta ma fuori dai termini: il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo ed il processo si estingue se non è riassunto entro 3 mesi
<b>Mancata costituzione dell'attore</b> (combinato disposto art. 168 e art. 290)	Se il convenuto ha provveduto tempestivamente all'iscrizione della causa e chiede la prosecuzione del giudizio, il giudice non dispone la cancellazione ed il processo prosegue
<b>Mancata costituzione del convenuto</b> (art. 171)	Rinnovata, se necessario, la notificazione della citazione, il giudice dichiara la contumacia del convenuto ed il processo prosegue
<b>Mancata comparizione di entrambe le parti nella prima udienza</b> (art. 181 co. 1)	Il giudice fissa una nuova udienza, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti <i>costituite</i> . Se neanche a tale udienza le parti compaiono, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo
<b>Mancata comparizione dell'attore nella prima udienza</b> (art. 181 co. 2)	Se il convenuto non chiede che si proceda, il giudice fissa una nuova udienza di cui il cancelliere dà comunicazione all'attore e, se l'attore non compare ed il convenuto non chiede che si proceda, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo
<b>Mancata comparizione del convenuto nella prima udienza</b>	Il processo prosegue
<b>Mancata comparizione di entrambe le parti nel corso del processo</b> (combinato disposto artt. 309 e 181 co. 1)	Il giudice fissa una nuova udienza, comandando alla cancelleria di darne comunicazione alle parti. Se neanche a questa udienza le parti compaiono, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo ed il processo si estingue

## Questionario

1. Quali sono gli elementi contenutistici dell'atto di citazione?  
(par. 2)
2. Differenze tra citazione e notificazione della citazione.  
(par. 3)
3. Effetti processuali e sostanziali della domanda.  
(par. 3)
4. Quali sono i termini di comparizione dal 1° marzo 2006?  
(par. 4)
5. Quali sono i vizi della *vocatio in ius*?  
(par. 5)
6. E della *editio actionis*?  
(par. 5)
7. Qual è il termine di costituzione per l'attore?  
(par. 6)
8. E quello per il convenuto?  
(par. 6)
9. Che cosa è il fascicolo d'ufficio?  
(par. 7)

Copyright © Esselibri S.p.A.